



UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SEGRETERIA PROVINCIALE DI COSENZA

Al

- **Responsabile del servizio finanziario- contabile**

- **Revisore dei Conti**

E p.c. al Segretario Comunale

Comune di

Oggetto: Rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2005 - Segretari Comunali e Provinciali -. Ipotesi di accordo . Spesa dovuta per i benefici economici arretrati.

In data 15.01.08, sono state siglate tra i sindacati e l'ARAN e due ipotesi di accordo, la prima relativa al CCNL per il quadriennio normativo ed il biennio economico 2002- 2003 e l'altra relativa al CNL per il biennio economico 2004-2005. Con tali accordi contrattuali, sottoposti al controllo del Consiglio dei Ministri e della Corte dei Conti, è stata definita la mappa degli incrementi mensili della retribuzione tabellare per come di seguito si riunisce in sintesi.

Incrementi mensili della retribuzione tabellare: (per tredici mensilità)

Fascia	dal 1.01.02	dal 1.01.03	dal 1.01.04	dal 1.03.05
A	81,43	121,11	90,36	126,48
B	81,43	121,11	90,36	126,48
C	81,43	121,11	90,36	126,48

Inoltre, particolari disposizioni sono dettate per la retribuzione di risultato e per l'indennità integrativa speciale.

I Responsabili dei Servizi Finanziari dei Comuni, in relazione agli obblighi di corresponsione dei benefici economici risultanti dall'applicazione del rinnovo del contratto nazionale di lavoro, per gli effetti di quanto sopra definito, qualora non avessero ancora provveduto dall'avvenuta scadenza del CCNL (2001), in rapporto a quanto già stanziato nelle precedenti leggi

finanziarie, sono invitati a tenere conto, ai fini della predisposizione del prossimo bilancio 2008, della previsione di spesa per compensi arretrati contrattuali spettanti al segretario comunale a decorrere dal 2002 quantizzando i relativi emolumenti secondo la sopra indicata tabella di incrementi, definita con la siglata ipotesi contrattuale.

E' superfluo aggiungere che, nel caso di convenzioni di segreterie, i citati incrementi tabellari devono essere maggiorati del 25%. Inoltre, sempre nel caso di convenzioni, in presenza di un unico soggetto giuridico, l'obbligo di corresponsione dei benefici economici arretrati grava unicamente sul Comune capo convenzione quale sostituto di imposta datore di lavoro (certificante CUD) competente alla corresponsione della intera retribuzione stipendiale per il periodo di riferimento interessato dalla retroattività della norma contrattuale, il quale Comune richiederà, successivamente, il rimborso, per la quota parte, all'atro Comune non capo fila.

La presente è diretta altresì agli organi revisionali per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo contabile in relazione all'attività contrattuale, ossia di controllo sulla previsione dei costi obbligatori derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Sul sito www.segretarientilocali.it, all'home page, è disponibile il testo completo dell'ipotesi di accordo contrattuale.

Distinti saluti.

F.to L'ESECUTIVO PROVINCIALE UNSCP